



Consiglio Regionale della Campania

A.O.D. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0021556/U Data: 01/12/2016 10:23
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, 81
NAPOLI

Ai Presidenti della II, I III, IV, V,
VI, VII, VIII Commissione Consiliare
Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Alla U. D. Studi Legislativi e Servizio
Documentazione

LORO SEDI

Oggetto: Disegno di Legge: "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2017" Reg. Gen. 382

Ad iniziativa della Giunta regionale Assessore D'Alessio
Depositato in data 30 novembre 2016

IL PRESIDENTE

VISTI gli articoli 98 e 113 del regolamento interno
VISTO l'articolo 54 dello Statuto

ASSEGNA

il provvedimento in oggetto a:

II Commissione Consiliare Permanente per l'esame;
I, III, IV, V, VI, VII, VIII Commissione Consiliare Permanente per il parere.
Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, 01 DIC 2016

d'ordine
del **PRESIDENTE**
Il Direttore Generale
Attività Legislativa



Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL 29/11/2016

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

Strumenti di programmazione finanziaria: DDL "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della regione Campania (Legge di stabilita' regionale 2017)"; DDL "Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania".

| | | | | |
|-----|-----------------|----------|--------------|-------------------|
| 1) | Presidente | Vincenzo | DE LUCA | PRESIDENTE |
| 2) | Vice Presidente | Fulvio | BONAVITACOLA | |
| 3) | Assessore | Serena | ANGIOLI | ASSENTE |
| 4) | " | Lidia | D'ALESSIO | |
| 5) | " | Valeria | FASCIONE | |
| 6) | " | Lucia | FORTINI | |
| 7) | " | Amedeo | LEPORE | |
| 8) | " | Chiara | MARCIANI | |
| 9) | " | Corrado | MATERA | ASSENTE |
| 10) | " | Sonia | PALMERI | |
| | Segretario | Mauro | FERRARA | |

ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 382



Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

VISTO

1. il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e in particolare gli articoli 9, 10, 11, 48 e 51;
2. lo Statuto della Regione, ed in particolare gli articoli 51, 53, 54, 60 e 61;
3. la legge regionale 30 aprile 2002, n. 7;
4. la DGR n. 266 del 7 giugno 2016 di approvazione del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFER);
5. la Risoluzione del Consiglio Regionale di approvazione del DEFER approvata nella seduta del 1 agosto 2016 ;
6. il DPGR n. 137 del 26 maggio 2016.

CONSIDERATO che sono stati redatti ed elaborati i seguenti disegni di legge:

1. "Disposizioni per la formazione del bilancio 2017-2019 della Regione Campania (legge di stabilità regionale 2017)" con annessa relazione illustrativa;
2. "Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019" e gli annessi allegati in esso previsti.

RILEVATO che il quadro generale delle entrate e delle spese del bilancio di previsione finanziario 2017-2019, per l'esercizio 2017, risulta determinato in termini di competenza e di cassa e, per gli anni 2018 e 2019, risulta determinato in termini di competenza secondo gli importi indicati nei prospetti allegati.

SENTITO, per i profili di competenza, l'Ufficio Legislativo del Presidente;

PROPONE, e la **GIUNTA** a voto unanime

D E L I B E R A

per i motivi precedentemente formulati e che s'intendono qui riportati integralmente:

1. di approvare il disegno di legge "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale 2017-2019 della Regione Campania (legge di stabilità regionale 2017)" con annessa relazione illustrativa;
2. di approvare il disegno di legge "Bilancio di previsione finanziario triennio 2017-2019" e gli annessi allegati in essa previsti e schemi di bilancio, che formano parti integranti della presente delibera;
3. di trasmettere la presente delibera:
 - al Consiglio Regionale per i seguiti di competenza chiedendone l'esame istruttorio in via d'urgenza ai sensi dell'art. 54, comma 4, dello Statuto regionale;
 - al Capo di Gabinetto, al Capo dell'Ufficio Legislativo, al Collegio dei revisori dei conti.

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

| | | | | | | | | | |
|------------------|---------|-----|------------|---------|----|-------------------------|----|-----------------------|---|
| DELIBERAZIONE n° | DdL.680 | del | 29/11/2016 | DIPART. | 55 | DIR GEN /DIR. STAFF DIP | 13 | UOD/STAFF DIR GEN. | 0 |
|------------------|---------|-----|------------|---------|----|-------------------------|----|-----------------------|---|

OGGETTO :
Strumenti di programmazione finanziaria: DDL "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della regione Campania (Legge di stabilita' regionale 2017)"; DDL "Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania".

| QUADRO A | CODICE | COGNOME | MATRICOLA | FIRMA |
|--|--------|---------------------------------------|-----------|------------|
| PRESIDENTE / ASSESSORE | | <i>Assessore D'Alessio Lidia</i> | _____ | 30/11/2016 |
| DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF DIPARTIMENTO | | <i>dott.ssa Mastrocola Antonietta</i> | _____ | 30/11/2016 |
| IL CAPO DIPARTIMENTO | | <i>dott.ssa Salerno Maria</i> | _____ | 30/11/2016 |

| | | |
|---|-------------------|----------------------------------|
| VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA | COGNOME | FIRMA |
| DATA ADOZIONE | 29/11/2016 | INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA |
| | | 30/11/2016 |

AI SEGUENTI DIPARTIMENTI E DIREZIONI GENERALI:

- 40.1 : Gabinetto del Presidente**
- 40.2 : Ufficio Legislativo**
- 55 : Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali**
- 55.13 : Direzione Generale per le risorse finanziarie**

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.

Firma

Disegno di legge recante “Legge di stabilità regionale per il 2017”

Titolo I **Misure per la riduzione dei costi della politica e della burocrazia regionale**

Art. 1

(Rinunciabilità delle indennità di funzione e delle indennità di carica dei consiglieri regionali)

1. Dopo il comma 2-quinquies dell'articolo 1 della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 (*Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania*) è aggiunto il seguente: “2-sexies. I consiglieri e gli assessori regionali hanno facoltà di rinunciare a una parte o all'intero importo del trattamento indennitario di cui al comma 1. Tale rinuncia comporta la riduzione della base imponibile contributiva ai fini della contribuzione previdenziale obbligatoria e deve essere formalizzata con nota scritta da inviare alla Presidenza del Consiglio regionale o, per gli assessori, della Giunta regionale. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma sono destinati ad incrementare gli interventi per i diritti sociali, le politiche sociali e la famiglia di cui alla Missione 12 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2017-2019.”

Art. 2

(Riduzione dei rimborsi spese per i consiglieri regionali)

1. Al fine di assicurare l'attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera d) del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 (*Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*) convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011 n. 148, all'articolo 8 della legge regionale n. 13 del 1996, sostituire il comma 1 con il seguente: “1. Il rimborso spese per l'esercizio del mandato di cui all'articolo 7 è ridotto di un importo percentuale pari ad un dodicesimo per ciascuna assenza non giustificata dalle sedute del Consiglio, della Giunta e delle Commissioni Consiliari permanenti, speciali e d'inchiesta, fino ad un massimo di due terzi dell'ammontare previsto.”

Art. 3

(Riduzione del Fondo per la retribuzione disposizione e di risultato della dirigenza)

1. Ai fini del concorso al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica ed in attuazione del principio di buon andamento dell'attività amministrativa, il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dell'area della dirigenza della Giunta regionale, per l'anno 2017, è ridotto in misura proporzionale al numero di posizioni dirigenziali soppresse, a seguito della entrata in vigore delle modifiche ordinamentali.

2. La riduzione di cui al comma 1 tiene conto del numero di strutture effettivamente coperte, del numero dei dirigenti incaricati, e di quanto previsto dall'articolo 10 del CCDI dirigenti anche in esito al processo di pesatura delle strutture in atto.

Art. 4

(Sanzioni per la burocrazia inefficiente)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 (*Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015*) sono aggiunti i seguenti:

“1-bis. Ai sensi dell’articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, l’Amministrazione regionale è tenuta al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.

1-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, l’Amministrazione regionale, nei casi di cui al comma 1, con esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, è tenuta, su istanza di parte, a corrispondere all’interessato a titolo di indennizzo per il mero ritardo, conseguente all’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento per il quale sussiste l’obbligo di pronunziarsi, una somma per ogni giorno di ritardo con decorrenza dalla data di scadenza del termine del procedimento che sarà detratta dall’eventuale risarcimento, determinata con delibera di Giunta regionale anche ai sensi dell’articolo 28 del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69 come convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98. In tali casi, l’Amministrazione regionale propone azione di rivalsa nei confronti del dirigente o funzionario accertato essere responsabile del ritardo.

1-quarter. In ogni caso, la mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.”

Art. 5

(Modifiche normative per la riduzione di spesa del comparto)

1. L’articolo 23 della legge regionale 19 gennaio 2009, n. 1 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - legge finanziaria anno 2009*) è abrogato.
2. Il comma 6 dell’articolo 16 della legge regionale 30 luglio 2013, n.8 "*Norme per la qualificazione e l’ammmodernamento del sistema distributivo dei carburanti*" è abrogato".
3. Al comma 5 dell’articolo 8 della legge regionale 7 febbraio 1994, n. 8 (*Norme in materia di difesa del suolo-Attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni*) le parole da “per essi” fino a “stessa legge” sono soppresse.

Titolo II

Misure di razionalizzazione della spesa in materia di lavori pubblici, ambiente, trasporti

Art. 6

(Norme in materia di contributi straordinari)

1. Gli Enti beneficiari di contributo regionale concesso sotto forma di contributo straordinario ai sensi dell’art. 64 co. 1 lett. b) della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 (*Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania*), a valere su stanziamenti caduti in perenzione ai sensi dell’art. 42 della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, sono decaduti dal contributo se alla data di entrata in vigore della presente legge non hanno comunicato, all’ufficio regionale competente all’erogazione, l’avvenuta aggiudicazione definitiva dell’appalto.
2. Gli enti beneficiari di contributo regionale concesso sotto forma di contributo straordinario ai sensi dell’art. 64 co. 1 lett. b) della legge regionale n. 3/2007, a valere su stanziamenti non caduti in perenzione ai sensi dell’art. 42 della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, decadono dal contributo se non comunicano alla Regione l’avvenuta aggiudicazione definitiva degli appalti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Gli Enti locali beneficiari di contributo regionale pluriennale a valere sull’ammortamento di mutui ai sensi della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 (*Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania*), contratti con la Cassa Depositi e Prestiti o altro Istituto di Credito fino all’entrata in vigore dell’art. 27 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria 2008*), decadono dal medesimo contributo se alla data di entrata in vigore della presente legge non è intervenuta alcuna erogazione del prestito per stati di avanzamento lavoro.

4. La decadenza di cui al comma 3 non opera nel caso in cui l'ente locale beneficiario attesti, con dichiarazione del responsabile del procedimento, che l'opera finanziata è in corso di realizzazione, indicando la somma ancora necessaria per il suo completamento definitivo. L'attestazione di cui al presente comma deve essere ricevuta dalle strutture amministrative competenti in materia di lavori pubblici e di risorse finanziarie della Regione Campania entro sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Le somme destinate al finanziamento dei contributi decaduti ai sensi del comma 3, sono ridestinate all'estinzione anticipata dei relativi mutui concessi agli enti locali da Cassa depositi e prestiti o da altro Istituto di Credito.

Art.7

(Impiego risorse generate dal termovalorizzatore di Acerra)

1. Nell'anno 2017 le risorse generate dal trasferimento della proprietà del termovalorizzatore di Acerra alla Regione Campania ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2012, n. 61670 (*Assegnazione, ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera b) dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3502 del 9 marzo 2006, di risorse finanziarie del Fondo di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Fondi annualità 2005*), eccedenti gli oneri di gestione, gli ammortamenti e gli accantonamenti per le opere di dismissione finale dell'impianto, sono impiegate negli interventi relativi al ciclo integrato dei rifiuti e delle acque.

Art.8

(Tariffe trasporto pubblico locale)

1. All'art. 7 della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3 dopo il comma 1 inserire il seguente:
"1 bis. Sulla base dei criteri e della politica tariffaria di cui al comma 1, la struttura amministrativa competente in materia di mobilità della Giunta regionale, con il supporto tecnico dell'ACAM, sentito il Comitato di indirizzo e monitoraggio di cui all'art.1, comma 90, della legge regionale 6 maggio 2013 n.5, adotta gli eventuali adeguamenti tariffari necessari per tener conto degli equilibri contrattuali, di specifiche esigenze territoriali e degli adeguamenti inflattivi,".

Titolo III

Misure di adeguamento di canoni e contributi regionali

Art. 9

(Canoni concessori sulle aree del demanio idrico)

1. A partire dal 1 gennaio 2017, i canoni annui da corrispondere per l'occupazione di aree del demanio idrico di competenza regionale e provinciale, siano essi pubblici o privati, sono adeguati secondo la tabella allegata alla presente legge (Allegato A).

2. La Giunta regionale, con cadenza almeno triennale, provvede con propria delibera ad aggiornare i canoni di cui all'Allegato A.

3. A partire dall'entrata in vigore della presente legge, gli indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione e/o occupazione senza titolo di beni del demanio idrico, sono pari al triplo del canone di cui al comma 1, per ciascun anno di occupazione/utilizzazione *sine titolo*, e comunque, per un massimo di 10 anni, fatto salvo l'obbligo di procedere alla demolizione degli eventuali manufatti abusivi qualora non rispondenti ai requisiti di legge ivi compresa la normativa antisismica.

4. Per le utilizzazioni e/o occupazioni con titolo scaduto o insufficiente, il concessionario è tenuto al pagamento del doppio del canone vigente in ciascun anno di occupazione/utilizzazione, oltre agli interessi al tasso legale.

5. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva il disciplinare per la gestione del demanio idrico.

Art. 10

(Modifiche normative e disposizioni sui contributi regionali dovuti per attività estrattiva)

1. All'articolo 17 della legge regionale 11 agosto 2005, n.15 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2005*) apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sopprimere le parole "in un'unica soluzione," sono soppresse;

b) al comma 1, sostituire la parola "dicembre" con la parola "marzo";

c) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti: "1bis. I contributi dovuti ai sensi del comma 1 della presente legge nonché dell'articolo 19 della legge regionale 30 gennaio 2008 n.1 possono essere versati in quattro rate trimestrali di pari importo di cui la prima deve essere versata entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno di riferimento del volume estratto."

2. All'articolo 19 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole "i titolari di autorizzazioni" sono aggiunte le parole "e concessioni";

b) al comma 2 le parole "31 dicembre di ogni anno, sulla scorta dei volumi estrattivi riportati nel programma di coltivazione allegato al" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo di ogni anno, sulla scorta dei volumi estratti nel corso dell'anno solare precedente in forza del".

3. In caso di mancato pagamento dei contributi di cui all'articolo 17 della legge regionale n. 15/2005 e dell'articolo 19 della legge regionale n. 1/2008, la competente struttura amministrativa regionale procede al recupero delle somme dovute da prelevarsi dal deposito cauzionale di cui all'articolo 6 della legge regionale n.54/1985.

4. Il mancato pagamento dei contributi di cui al presente articolo comporta l'estinzione dell'autorizzazione o concessione estrattiva, per decadenza, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n.54/1985.

Art. 11

(Adeguamento dei contributi regionali per utilizzazione acque minerali e termali)

1. All'articolo 36 della legge regionale 29 luglio 2008, n. 8 (*Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgenti*) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 8, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) per le acque minerali naturali e di sorgente il contributo da corrispondersi è proporzionale alla quantità di acqua imbottigliata ed è pari a 1.50 euro a metro cubo;";

b) dopo il comma 12 è aggiunto il seguente: "12-bis. Il contributo di cui al comma 8, lettera a) è versato per una parte pari al 50 per cento ai comuni interessati dalla concessione e per la restante parte alla Regione."

TITOLO IV

Misure in materia di contabilità, bilancio e tributi

Art. 12

(Disposizioni finanziarie e tributarie)

1. Le entrate regionali destinate con legge regionale alla realizzazione di determinate spese sono riferite esclusivamente alle obbligazioni giuridicamente perfezionate nell'anno in cui il limite è appostato. Pertanto eventuali economie di spesa non costituiscono vincolo da iscriverne nell'avanzo di amministrazione. Per le medesime entrate che costituiscono vincolo proveniente da esercizi

precedenti, in sede di rendiconto 2015 si provvede alla individuazione delle quote ancora non utilizzate al 31 dicembre 2016. Con la legge di approvazione del relativo rendiconto si provvede allo svincolo.

2. Per il 2017, 2018 e 2019 le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'art. 5, comma 1 della legge regionale n.1/2012 sono destinate, per ogni annualità, in misura pari:

a) al 50% per le finalità di cui alla lettera a) del comma 2bis dell'art. 5 della legge regionale n.1/2012;

b) al 50% per le politiche socio-sanitarie della Regione.

3. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con il comma 2 del presente articolo, a far data dalla entrata in vigore della presente legge.

4. Alla legge regionale 7 dicembre 2010, n. 16 (*Misure urgenti per la finanza regionale*) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 6 dopo le parole "tributo speciale per il deposito in discarica" sono inserite le seguenti: "e in impianti di incenerimento senza recupero energetico";

b) alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 8 dopo il primo periodo sono inserite le seguenti parole: "o, comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante l'operazione "D10 Incenerimento a terra", ai sensi dell'allegato B alla parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni";

c) l'articolo 12 è abrogato;

d) i commi 2, 4 e 5 dell'articolo 17 sono abrogati;

e) al comma 3 dell'articolo 17 le parole "Una quota pari al venti per cento del gettito del tributo, al netto della quota spettante alle province," sono sostituite dalle seguenti: "Il gettito del tributo".

5. 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) il comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale n. 1/2009;

b) il comma 182 dell'articolo 1 della legge regionale n. 5/2013;

c) i commi 119 e 120 dell'articolo 1 della legge regionale n. 16/2014.

Art. 13

Entrata in vigore

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed entra in vigore lo stesso giorno della pubblicazione.

ALLEGATO A

| CANONI OCCUPAZIONE AREE DEMANIO IDRICO | | |
|---|--|--|
| | Descrizione | Canone di concessione demaniale annuo |
| A | ATTRAVERSAMENTI - Passerelle, ponti e attraversamenti in aereo e in sub-alveo | |
| A. 1 | Passerella per piste ciclabili e/o pedonali | € 3,00 per mq con un minimo di € 160,00 |
| A. 2 | Passerella carrabile di collegamento a fondi interclusi | € 4,00 per mq con un minimo di € 170,00 |
| A. 3 | Ponti di strade statali, provinciali, comunali | € 5,00 per mq con un minimo di € 250,00 |
| A.4 | Recinzioni, ringhiere, parapetti o similari lungo gli argini e/o sponde di alvei | € 0,50 per ml con un minimo di € 100,00 |
| A. 5 | Ponti per autostrade e ferrovie Il canone è stabilito per corsia di senso di marcia (strada a due corsie per senso di marcia il canone è raddoppiato) | € 8,00 per mq con un minimo di € 200,00 per luce di 6,00 ml € 10,00 per mq con un minimo di € 500,00 per luce superiore a 6,00 ml |
| A. 6 | Attraversamento in sub-alveo o aereo con tubo fino a 300 mm di diametro | € 250,00 |
| A. 7 | Attraversamento in sub-alveo o aereo con tubo oltre 300 mm di diametro | € 375,00 |
| S | SCARICHI - Occupazione con manufatti | |
| S. 1 | Da abitazioni civili | € 160,00 |
| S. 2 | Da aree pubbliche | € 220,00 |
| S. 3 | Da depuratori urbani | € 300,00 |
| S. 4 | Da insediamenti industriali | € 500,00 |
| Not e | Il canone è applicato per ogni bocca di scarico. | |
| O | OCCUPAZIONE di aree demaniali per uso agricolo | |
| O.1 | Occupazione per uso agricolo e/o venatorio, sfalcio erba e taglio piante nelle aree demaniali | € 210,00 per ettaro o frazione |
| Not e per O.1 | <p>In caso di uso plurimo dell'area (es : attività venatoria in un pioppeto) si applica un solo canone, il più vantaggioso per il concedente.</p> <p>Gli interventi di sfalcio erba sugli argini (sommità ed entrambe le scarpate) e negli alvei attivi sono a titolo gratuito e sono soggetti a nulla-osta idraulico da rilasciare per singolo intervento.</p> <p>Gli interventi di taglio piante ed arbusti sugli argini (sommità ed entrambe scarpate) e negli alvei attivi sono a titolo gratuito per estensioni fino ad 1 ettaro e sono soggetti a nullaosta idraulico da rilasciare per singolo intervento.</p> <p>Ad ogni soggetto, sia persona fisica che giuridica, può essere concesso gratuitamente solo un'autorizzazione per anno solare.</p> <p>I titolari di concessione o di nulla-osta, di taglio piante sono tenuti a lasciare l'area pulita asportando oltre il legname anche tutte le ramaglie.</p> <p>I concessionari devono inoltre presentare richiesta di autorizzazione per il taglio</p> | |

| | | |
|---------------|--|--|
| | all'autorità forestale competente Per il taglio piante si deve sempre procedere alla pubblicazione delle domande presso i comuni mediante affissione all'Albo Pretorio per un tempo di 15 giorni. | |
| O.2 | Coltivazioni di pioppi e/o altre specie arboree | € 300,00 per ettaro o frazione |
| O.3 | Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo con sistemazione a verde | € 0,20 per metro quadro Importo minimo € 165,00 |
| Not e per O.3 | <p>Il canone è applicato per metro quadrato ed è dedicato a tutti gli usi a verde: parchi, orti, giardini, aree dedicate ad addestramento animali, aree a verde per attività ludiche (aeromodellismo)</p> <p>Sono escluse tutte le aree con destinazione produttiva, depositi materiali e parcheggi. Questo uso dell'area non è compatibile con la presenza di superfici impermeabili e corpi di fabbrica ad esclusione di strutture precarie di dimensione massima complessiva di mq 10 già incluse nel canone.</p> | |
| O.4 .1 | Occupazione annuale di area demaniale ad uso non agricolo di estensione da 1 a 250 mq | € 4,00 per metro quadro Importo minimo € 165,00 |
| O.4 .2 | Occupazione annuale di area demaniale ad uso non agricolo di estensione da 251 a 1.000 mq | € 2,00 per metro quadro Importo minimo € 1.000,00 |
| O.4 .3 | Occupazione annuale di area demaniale ad uso non agricolo di estensione da 1.001 a 10.000 mq | € 1,00 per metro quadro Importo minimo € 2.000,00 |
| O.4 .4 | Occupazione annuale di area demaniale ad uso non agricolo di estensione superiore a 10.000 mq | € 0,50 per metro quadro Importo minimo € 10.000,00 |
| Not e per O.4 | <p>Il canone è applicato per metro quadrato ed è dedicato a tutte le attività commerciali/produttive comprese le attività sportive e/o ludiche (es. campi sportivi, campi da golf, maneggi).</p> <p>In caso di enti pubblici qualora l'attività non produca reddito, i canoni sono ridotti ad ¼.</p> <p>Se sull'area demaniale, è presente un corpo di fabbrica, si computa anche l'area di sedime del fabbricato.</p> <p>Al fabbricato viene fatta una valutazione dello stesso a prezzo di mercato.</p> <p>Non rientrano in questa voce le difese spondali, muri o scogliere, posizionate al limite dell'area demaniale senza riduzione della sezione di deflusso.</p> | |
| O.5 | Difese spondali, gabbionate, muri o scogliere, posizionate al limite dell'area demaniale senza riduzione della sezione di deflusso | Gratuito |
| E | Estrazione di materiali litoidi, sabbie e terreni limosi per gli interventi nei corsi d'acqua | |
| E. 1 | Asportazione di ghiaia di qualsiasi pezzatura | € 3,50 a mc |
| E. 2 | Asportazione di sabbia | € 4,50 a mc |
| E. 3 | Asportazione di sabbia e limo | € 2,50 a mc |
| E. 4 | Asportazione di terre limose e argillose | € 0,50 a mc |

Disegno di legge recante "Legge di stabilità regionale 2017"

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente disegno di legge è adottato ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*), secondo il quale la Regione adotta, in relazione alle esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, una legge di stabilità regionale, contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione. Esso contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione ed è disciplinata dal principio applicato riguardante la programmazione.

In tale contesto normativo il presente disegno di legge è suddiviso in quattro titoli e quattordici articoli.

Il **Titolo I** (articoli da 1 a 5) contiene misure per la riduzione dei costi della politica e della burocrazia regionale, al fine di concorrere al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di razionalizzazione della spesa pubblica regionale.

L'articolo 1 introduce la facoltà per i consiglieri e per gli assessori regionali di rinunciare a una parte o all'intero importo del trattamento indennitario, attualmente regolamentato dalla legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 come modificata dalla legge regionale 38/2012. Tale provvedimento ha adeguato l'ordinamento regionale alle previsioni del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Ai sensi della legge, gli emolumenti riconosciuti ai consiglieri, in maniera complessiva, non possono eccedere l'importo riconosciuto dalla Regione più virtuosa, individuata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano con delibere del 30 ottobre 2012 e del 6 dicembre 2012. Con tale atto, il trattamento economico è stato omogeneizzato in modo uguale per tutte le regioni italiane, prevedendo un tetto massimo onnicomprensivo di 11.100 € lordi.

Previsioni normative di rinuncia o riduzione degli emolumenti sono previsti in alcuni ordinamenti regionali al fine di destinare l'economia di spesa a misure di solidarietà e di sostegno al lavoro o, ancora, ad alimentare provvedimenti tesi al finanziamento delle politiche di sicurezza, sostegno al microcredito per lo sviluppo dell'imprenditorialità, reinserimento lavorativo e inclusione sociale. Tra queste si segnalano, in particolare, le leggi regionali del Veneto n. 5 del 1997, dell'Emilia Romagna n. 17 del 2015, della Valle d'Aosta n. 13 del 2012.

L'articolo 2 prevede il taglio dei rimborsi per le spese sostenute per l'esercizio del mandato da parte dei consiglieri e degli assessori regionali in caso di assenze non giustificate alle sedute del Consiglio, della Giunta e delle Commissioni Consiliari, sostituendo la previsione della detrazione di euro centocinquanta per ogni assenza con la riduzione di un importo percentuale pari ad un dodicesimo per ciascuna assenza, fino ad un massimo di due terzi dell'ammontare previsto. La norma persegue il conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 14, comma 1 lettera d) del decreto legge 138/2011, il quale pone la previsione che il trattamento economico dei consiglieri regionali sia commisurato all'effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio regionale tra i parametri ai quali le Regioni devono adeguare i propri ordinamenti, mentre l'adeguamento o meno ad essi è valutato come elemento di riferimento per l'applicazione di misure premiali o sanzionatorie previste dalla normativa vigente.

L'articolo 3 prevede la riduzione del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dell'area della dirigenza della Giunta alla luce del nuovo ordinamento. Il fondo della dirigenza è regolamentato dai vigenti CCNL; esso finanzia la retribuzione di posizione e di risultato

della dirigenza. Per la sua formazione vanno distinte due fasi: quella della costituzione del fondo, che è un atto dell'amministrazione e, per la sua formazione, si seguono le regole dettate dalle disposizioni legislative e contrattuali in materia, e quella della distribuzione del fondo che, invece, è un atto della delegazione trattante. La quota del fondo, così come annualmente stabilita, viene ripartita al personale dirigente in servizio, in relazione al contratto collettivo nazionale e a quello decentrato vigente. Quest'ultimo declina le modalità con le quali determinare la retribuzione di posizione e di risultato.

L'amministrazione nel corso degli anni ha già effettuato interventi riduttivi, in particolare si evidenzia che l'art. 23, c.6 della legge regionale n. 1 del 2012 ha ridotto il fondo per un valore di € 2.526.421, a partire dal fondo costituito per l'anno 2010. La norma è stata oggetto di impugnativa governativa e la Corte costituzionale (sentenza n. 28/2013) ne ha sancito la legittimità in quanto conforme all'art.9, comma 2-bis del decreto legge n. 78 del 2010. In ogni caso detta riduzione non può prescindere dal dato relativo ai contratti vigenti. Il CCDI ha, infatti, determinato i valori dell'indennità di posizione per ciascuna figura dirigenziale (direttori, staff, ecc.) ed ha previsto un'indennità di risultato pari al 15% di quella di posizione.

La direzione competente quantifica un risparmio di spesa derivante da tale articolo pari a circa 3 milioni di euro annui. Tale stima non tiene conto degli effetti in termini economici della pesatura delle strutture dirigenziali in atto che comporterà una differenziazione del valore delle indennità di posizioni, previa variazione dell'art. 10 del CCDI.

L'articolo 4 prevede, in analogia a quanto previsto dall'art. 2-bis della legge n. 241/1990, come modificato dal decreto legge 69/2013, l'indennizzo per mero ritardo da corrispondere agli interessati in caso di inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento da parte dell'amministrazione regionale, la quale, a sua volta, potrà promuovere azione di rivalsa nei confronti del dirigente o funzionario responsabile. In ogni caso, è sancito che la mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente. Simili disposizioni si rinvengono già in leggi di altre Regioni come, ad esempio, nell'art. 23 della legge regionale Umbra n. 8 del 2011.

L'articolo 5 comporta un taglio della spesa del personale del comparto mediante l'eliminazione dei compensi incentivanti non coerenti con il CCNL, quali quelli destinati al potenziamento degli uffici finanziari regionali nell'ambito dell'attività di accertamento dell'evasione, ai componenti delle commissioni di collaudo degli impianti di distribuzione dei carburanti, nonché al personale collocato in posizione di comando che partecipa ai lavori del comitato tecnico dell'Autorità di bacino regionale.

Il Titolo II (artt. da 6 a 8) contiene misure di razionalizzazione della spesa in materia di lavori pubblici, ambiente e trasporti.

L'articolo 6 disciplina la decadenza dai contributi regionali straordinari concessi ai sensi dell'articolo 64 comma 1 lett. b) della legge regionale 3/2007 nel caso di mancata aggiudicazione definitiva dell'appalto. Difatti la suddetta norma contempla, tra le forme di finanziamento regionale a favore di opere pubbliche promosse da Comuni ed altri enti abilitati, la concessione di specifici contributi straordinari. Tali contributi sono stati assegnati, in passato, in maniera molto diffusa, generando una notevole esposizione dell'amministrazione regionale, pur a fronte di opere che, ormai da anni, non risultano appaltate. La fattispecie è ancor più rilevante nei casi di risorse cadute in perenzione ai sensi dell'art. 42 della legge regionale n.7/2002 e dunque suscettibili di utilizzo solo previa reinscrizione in bilancio. I primi due commi dell'articolo 9 hanno lo scopo di definire tali situazioni, prevedendo la decadenza dai contributi nel caso di risorse oggi non più disponibili in bilancio in mancanza di reinscrizione, e di consentirne l'utilizzo negli altri casi, ma in tempi certi e stringenti, onde garantire la realizzazione di opere che all'attualità conservano requisiti di immediata cantierabilità.

Analogamente la restante parte dell'articolo 9 prevede, per gli enti locali beneficiari di contributo regionale pluriennale a valere sull'ammortamento di mutui contratti con la Cassa Depositi e prestiti o con altro istituto di credito, la decadenza dal medesimo se non è intervenuta alcuna erogazione del prestito per stati di avanzamento di lavori pubblici.

L'articolo 7 prevede che le risorse generate dal trasferimento della proprietà del termovalorizzatore di Acerra alla Regione, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2012, n. 61670, siano impiegate negli interventi relativi al ciclo integrato dei rifiuti e delle acque.

In materia di trasporti l'articolo 8 prevede adeguamenti tariffari del trasporto pubblico locale, tenuto conto degli equilibri contrattuali, delle specifiche esigenze territoriali e degli adeguamenti inflattivi.

Il Titolo III (artt. da 9 a 11) riguarda l'adeguamento di canoni e contributi regionali.

In materia di demanio idrico (art. 9) si dà attuazione all'art.86, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 secondo il quale *"i proventi ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico sono introitati dalla Regione e destinati, sentiti gli enti locali interessati, al finanziamento degli interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e idrogeologico sulla base delle linee programmatiche di bacino"*.

Le misure dei canoni che la Regione Campania introita, non essendo mai stati disciplinati con legge regionale, trovano ancora oggi la propria fonte giuridica nel decreto del Ministero delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258, artt. 7 e 8, anche con riferimento agli indennizzi comunque dovuti per le utilizzazioni senza titolo, nonché per le utilizzazioni con titolo scaduto o insufficiente.

L'unica misura, pertanto, attualmente prevista è pari ad € 123,95 annui a titolo di canone ricognitorio ossia per le utilizzazioni dalle quali non si trae un beneficio economico (di solito passerelle e attraversamenti carrabili, per condotte in sub alveo o in aereo, ecc).

Il suddetto importo, relativamente alla sua determinazione, è stato, peraltro, confermato all'art. 2, comma 43, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

La norma, dunque, mira a determinare, all'attualità, misure aggiornate dei canoni di occupazione o utilizzazione, in maniera da uniformare la disciplina regionale a quelle delle altre regioni.

Si prevede, inoltre, un aggiornamento triennale delle predette misure con delibere di Giunta regionale.

In particolare, viene dettata la disciplina per le utilizzazioni senza titolo (completamente abusive) per le quali viene imposto il pagamento di un indennizzo pari al triplo del canone di cui alla tabella allegata moltiplicato gli anni di occupazioni abusiva, e comunque per un massimo di 10 anni. Fermo restando il pagamento dell'indennizzo, nel caso in cui il manufatto abusivo costituente l'attraversamento non rispetti le norme idrauliche e sismiche, in mancanza di adeguamento, ne viene previsto l'abbattimento. Per le occupazioni con titolo scaduto (parzialmente abusive) si prevede, invece, il pagamento del doppio del canone vigente in ogni anno di occupazione, aumentato dell'interesse al tasso legale.

Al fine di adeguare la disciplina regionale a quella delle altre regioni italiane (la maggior parte delle quali ne sono già dotate da tempo), si dispone che entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, la Giunta approvi un disciplinare dei procedimenti inerenti alla gestione dei beni del demanio idrico ricadenti nell'ambito di competenza della Regione Campania.

Per quanto concerne i contributi regionali da attività estrattive (art. 10) si intende risolvere alcune problematiche connesse all'attuazione dell'articolo 17 della legge regionale n.15/2005 e dell'articolo 19 della legge regionale n.1/2008, nonché introdurre disposizioni che non erano state previste dalle norme originarie ma che si armonizzano con la vigente normativa.

L'articolo 11 provvede all'adeguamento dei contributi regionali per utilizzazione di acque minerali e termali. La coltivazione dei giacimenti di acqua minerale, di sorgente e termale è regolata dalla legge regionale n. 8 del 2008 e dal relativo regolamento attuativo n. 10 del 9 aprile 2010. Con riferimento ai canoni di concessione, l'articolo 36 della legge regionale 8/2008 prevede per le acque minerali naturali e di sorgente la corresponsione di: diritti proporzionali annui corrisposti alla

Regione e rapportati all'estensione dell'area impegnata, pari a euro 35,37 per ettaro o frazione di esso ed un contributo annuo, corrisposto ai comuni ove sono ubicati i punti di eduazione, proporzionale alla quantità di acqua confezionata e commercializzata, pari a euro 0,30 a metro cubo. L'importo è ridotto del cinquanta per cento in caso di commercializzazione su territorio extranazionale e di utilizzo del vetro per imbottigliamento. Il contributo è soppresso nel caso in cui le aziende utilizzino esclusivamente il vetro con vuoto a rendere.

Al riguardo deve evidenziarsi come il contributo attualmente in vigore in Campania risulti essere notevolmente inferiore rispetto a quanto previsto in tutte le altre Regioni. Non a caso la Conferenza delle Regioni, al fine di promuovere un coordinamento delle forme di promozione e di valorizzazione nell'uso della risorsa naturale e assicurare una gestione concorrenziale maggiormente organica, ha adottato nel 2006 un atto di indirizzo individuando come parametri di riferimento da 1,00 a 2,50 € ogni mille litri o frazione di imbottigliato, da 0,50 a 2,00 € ogni mille litri o frazione di utilizzato o emunto, e un canone superficario non inferiore a 30,00 € per ettaro o frazione di superficie concessa. La Conferenza ha più volte richiamato la Campania ad adeguare i propri canoni in modo da evitare anche una situazione anti-concorrenziale. Le altre Regioni, infatti, hanno già provveduto da tempo ad adeguare i canoni in materia con importi uguali o superiori a 2 euro a metro cubo (Abruzzo, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Piemonte, Marche, Umbria, Valle d'Aosta, Provincia autonoma di Trento, Lombardia, Sicilia e Veneto). L'articolo 11 del disegno di legge prevede, dunque, in linea con le richieste della Conferenza delle Regioni, un adeguamento pari ad euro 1,50 a metro cubo, comunque al di sotto della media delle altre Regioni.

Il Titolo IV (art. 12) contiene misure in materia di contabilità, bilancio e tributi.

L'articolo 12 comma 1 provvede ad uniformare l'ordinamento contabile della Regione ai principi contabili introdotti dal decreto legislativo n. 118/2011, tra i quali vi è quello dell'integrità del bilancio secondo il quale le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento, i documenti contabili non possono essere articolati in maniera tale da destinare alcune fonti di entrata a copertura solo di determinate e specifiche spese, salvo diversa disposizione normativa di disciplina delle entrate vincolate. Tale principio è ancora meglio specificato nell'articolo 42 del predetto decreto che specifica i fondi che costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione.

I commi 2 e 3 dell'articolo 12 riguardano la destinazione in bilancio dell'incremento della tassa automobilistica, mentre al comma 5 si prevedono abrogazioni normative in materia di tassa automobilistica per armonizzare le leggi regionali alle previsioni della presente legge.

Il comma 4 dello stesso articolo 12 persegue la finalità di riallineare la normativa regionale in materia di tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi alla sopravvenuta normativa statale. Infatti l'art. 34, comma 1 della legge 211/2015 ha aggiunto alla denominazione del "tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi" il deposito in impianti di incenerimento senza recupero energetico, peraltro già sottoposti a tassazione ai sensi del comma 40 dell'art. 3 della legge 549/95. Inoltre l'art. 35 della legge 211/2015 ha inserito tra le tipologie di rifiuti soggetti all'aliquota del 20% di quelle ordinarie, anche quelli smaltiti in impianti "...comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante l'operazione "D10 Incenerimento a terra", ai sensi dell'allegato B alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni". L'art. 34, comma 2 della legge 211/2015 ha soppresso la destinazione, precedentemente prevista dall'art. 3 comma 27 della legge 549/95 e tuttora prevista dall'art. 17, comma 2 della legge regionale 16/2010, di una quota pari al 10% del gettito del tributo in favore delle Amministrazioni provinciali; ha inoltre previsto che l'intero gettito del tributo, e non più il 20%, come previsto dalla previgente normativa, debba confluire in un apposito fondo della Regione destinato ad una serie di attività in materia ambientale. La normativa regionale attualmente vigente prevede, oltre all'attribuzione alle province del 10% del gettito del tributo (art. 17, comma 2 della legge regionale 16/2010) espressamente

abrogato dalla normativa statale di riferimento, anche il riconoscimento di altre somme in favore delle Amministrazioni provinciali e, cioè, l'80% del recupero d'imposta derivante dalle attività di accertamento in materia di discariche abusive (in virtù del combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 12 della legge regionale 16/2010) ed un'ulteriore quota del 5% del gettito dell'intero tributo, ai sensi del 4° comma dell'art. 17 della legge regionale 16/2010.

Pertanto, alla luce del mutato quadro normativo statale si rende opportuno provvedere alle modifiche della legge regionale n. 16 del 2010.

L'articolo 13, infine, dispone la pubblicazione e la contestuale entrata in vigore del provvedimento.

